

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 LUGLIO 2019

Oggi ventitré luglio 2019, alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso l'edificio U6, aula 3143 dell'Università Bicocca di Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, a seguito avvisi di convocazione in data 22 giugno 2019, si è riunita l'assemblea generale dell'Associazione Società Italiana di Psicologia della Religione - APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di modifica dello Statuto della Società
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente Germano Rossi che chiama a fungere da segretaria la Sig.a Daniela Fagnani. Il presidente constata che oltre a se medesimo sono presenti del consiglio direttivo, in proprio e per delega, Rosa Scardigno, Alessandro Antonietti, Daniela Fagnani, Stefano Golasmici e Leonardo Carlucci.

Dei n. 82 associati sono presenti in proprio n. 7 associati: Aletti Mario, Fagnani Daniela, Maura Lichino, Rossi Germano, Rosa Scardigno, Pietro Varasio, Daniela Villani e per delega o votazione on line n. 16 associati: Antonietti Alessandro, Bellantoni Domenico, Bellelli Fernando, Carlucci Leonardo, Di Marzio Raffaella, Galea Paul, Grattagliano Ignazio, Golasmici Stefano, Grossi Alessio, Lavelli Niccolò, Merendi Maria Grazia, Ogolina Elisa, Riboli Orietta, Scarpetta Ciro, Visca Emanuela, Vitti Maria, per un totale di n. 23 associati.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e procede con la lettura dei punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del nuovo statuto, distribuito ai presenti, soffermandosi sulle modifiche più significative, segnalando che tutte le modifiche sono state introdotte ai sensi del D. lgs. 117/2017 (All. 1 testo dello Statuto).

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura delle modifiche del testo del Regolamento dell'Associazione (modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo con votazione elettronica in aggiunta a quella postale (All. 2 testo del Regolamento).

Esauriti gli interventi, il Presidente invita alla votazione per alzata di mano. La modifica dello statuto e del regolamento vengono approvate all'unanimità dei votanti.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente ringrazia e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,00.

Il Presidente
(Germano Rossi)

La Segretaria
(Daniela Fagnani)

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLE RELIGIONE - APS"

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 23/7/2019

Cap. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1.1 – È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Società Italiana di Psicologia delle Religione - APS, che potrà fare uso dell'acronimo SIPR - APS, con sede in Varese (VA) Via Giuseppe Verdi n. 30. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

Art. 1.2 – L'Associazione Società Italiana di Psicologia della Religione, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività scientifico-culturali di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Cap. 2 - Finalità e attività

Art. 2.1 – L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare intende:

- a) Promuovere lo studio e la ricerca psicologica sui fenomeni religiosi e sui rapporti tra indagine psicologica e religione;
- b) Promuovere il superamento delle forme di pregiudizio e di esclusione tra le diverse confessioni religiose e tra religione e società civile;
- c) Studiare la possibilità di integrazione fra persone di diverse culture religiose per favorire il pluralismo, la tolleranza e il dialogo interreligioso;
- d) Sostenere e promuovere il benessere psicologico, contrastando forme disadattive inerenti l'individuo e i rapporti fra individuo e collettività nelle diverse culture religiose;
- e) Diffondere e pubblicizzare i contributi ed i progressi realizzati nell'area oggetto di studio;
- f) Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i propri iscritti sulla psicologia della religione;
- g) Stabilire rapporti con Associazioni, Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano analoghi interessi e finalità.

Art. 2.2 – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate alle lettere D, G, H, I, V, dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/3/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Organizza convegni, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro e corsi di formazione;

- b) Realizza interventi, progetti, consulenze mettendo a disposizione le proprie conoscenze scientifico-culturali e professionali;
- c) Cura, attraverso uno o più mezzi di comunicazione e la pubblicazione di stampe periodiche e non, la diffusione di contributi e progetti nell'area oggetto di studio;
- d) Premia studenti e studiosi meritevoli per lavori e/o ricerche in psicologia della religione;
- e) Effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 2.3 – Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, stabilite e documentate dal Consiglio Direttivo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti ai sensi di legge.

Cap. 3 – Soci

Art. 3.1 – Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio, ad eccezione di quella di Socio Onorario, è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 3.2 – Nell'Associazione sono previste le seguenti categorie di soci con parità di diritti:

- a) Soci ordinari, coloro che sono iscritti all'Albo degli Psicologi o laureati in Psicologia;
- b) Soci onorari, personalità italiane e straniere che abbiano dato particolare contributo allo sviluppo delle tematiche oggetto di studio dell'Associazione;
- c) Soci aggregati, coloro che, non essendo laureati in Psicologia o iscritti all'Albo degli Psicologi, hanno tuttavia rilevanti interessi per lo studio psicologico della religione.

Art. 3.3 – La domanda di associazione, a qualsiasi titolo, deve essere corredata da un curriculum di presentazione delle attività del richiedente e sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera a maggioranza semplice. In caso di rigetto della domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo lo comunicherà per iscritto all'interessato specificandone i motivi. È data facoltà al Consiglio Direttivo di accogliere la domanda di associazione quale Socio Ordinario, presentata da un socio aggregato, già iscritto da almeno un anno, che abbia dato un contributo allo studio e alla ricerca psicologica sui fenomeni religiosi e sui rapporti tra indagine psicologica e religione (art. 2.1, a) e dimostri competenze specialistiche nell'ambito della Psicologia della Religione.

Cap. 4 – Diritti e doveri dei Soci

Art. 4.1 – L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. I soci hanno il diritto: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e sono tenuti, ad eccezione di quelli Onorari, al pagamento della quota associativa annuale. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, eventualmente anche ricorrendo all'attività di propri associati che non svolgono attività di volontariato.

Art. 4.2 – Si decade dalla qualifica di socio per:

- a. Decesso;
- b. Morosità superiore a due anni;
- c. Dimissioni scritte o recesso volontario;
- d. Esclusione, quando motivi deontologici di particolare gravità lo richiedano, oppure per atteggiamenti contrari alle finalità dell'Associazione o lesivi alla sua immagine. In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 4.3 – Possono partecipare alle attività dell'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 4.4 – L'Associazione, nella sua qualità specifica di Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, si avvale della collaborazione di Soci e Terzi disponibili a svolgere attività di volontariato da iscriversi in un apposito registro. I volontari saranno assicurati a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Cap. 5 - Organi sociali e cariche elettive

Art. 5.1 – Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c. Il Presidente.
- d. L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, sono elettive e sono assunte dai Soci a titolo prevalentemente gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5.2 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea ordinaria viene convocata e presieduta dal Presidente in carica almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere da lui delegato, ovvero dal Consigliere più anziano di appartenenza all'Associazione o di età. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Sono consentite riunioni attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di seguire il dibattito, intervenire e votare.

Art. 5.3 – Convocazione. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante invio di lettera con l'indicazione di ora, data e luogo della prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno, spedita almeno un mese prima della data fissata tramite posta elettronica o posta ordinaria.

Hanno diritto al voto deliberativo tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. È consentita l'espressione di voto per delega, ciascun socio, con esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale, può essere latore di massimo tre deleghe.

Art. 5.4 - Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- b. definisce il programma generale annuale di attività;
- c. procede all'elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d. ratifica l'ammontare delle quote associative;
- e. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f. delibera sui compiti dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g. decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 4.2 lett. d);
- h. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- i. nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione della metà dei soci e in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 5.5 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci eletti dall'assemblea e dura in carica per quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Oltre i cinque membri eletti, vi partecipa l'ultimo dei Presidenti precedenti (Past-President), con funzioni consultive. Risultano eletti membri del Consiglio coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; sarà nominato Presidente chi risulterà aver ricevuto il numero più alto di voti. In caso di parità, varrà l'anzianità di appartenenza all'Associazione e, in subordine, quella di età. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Se necessario, il Consiglio Direttivo individuerà altri incarichi e settori di intervento, affidati per delega a soci di una qualsiasi delle categorie previste.

Art. 5.6 - Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il funzionamento dell'Associazione, esso coordina, promuove e organizza l'attività dell'Associazione, indirizzandola al raggiungimento delle finalità istituzionali. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. In particolare:

- a. nomina i soci onorari;
- b. promuove e coordina i Convegni nazionali dell'Associazione;
- c. cura i rapporti con Enti e Società similari nazionali ed estere;
- d. tutela e gestisce l'immagine dell'Associazione;
- e. predispone eventuali modifiche allo Statuto da proporre alla delibera dell'Assemblea;

- f. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci e mantiene l'elenco aggiornato dei soci;
- g. istituisce commissioni di lavoro e di studio, nominandone i coordinatori;
- h. propone l'ammontare delle quote sociali annuali;
- i. coordina l'attività editoriale e promozionale dell'Associazione;
- j. delibera sulla decadenza per esclusione dei soci ai sensi dell'art. 4.2, d;
- k. predispone i rendiconti preventivi e consuntivi e il programma delle attività da sottoporre all'assemblea;
- l. accetta donazioni, eredità, legati;
- m. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 2.3 del presente Statuto.

Art.5.7 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo esplicita previsione in contrario; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi, per suo incarico, presiede la riunione. Il Direttivo può cooptare al suo interno, uno, o, al massimo, due soci, i quali partecipano alle riunioni con funzioni consultive.

Art. 5.8 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Egli resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni e firma gli atti e i documenti ufficiali. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Presidente può, di volta in volta, ricorrere alla delega verso uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Cap. 6 – Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario, Libri sociali

Art. 6.1 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017. Inoltre in occasione dell'Assemblea ordinaria, predispone per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso ed il preventivo per l'anno in corso (redatti in conformità del D.M. cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017).

Art. 6.2 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili;
- b) Fondi di riserva costituiti da eccedenze di rendiconto economico finanziario.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire durante la propria vita, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 6.3 – Libri sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali previsti dalle normative vigenti, questi saranno conservati nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati che potranno esaminarli facendone richiesta scritta al Presidente.

Cap. 7 – Scioglimento dell'Associazione

Art. 7.1 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 5.4 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Cap. 8 – Regolamento applicativo

Art. 8.1 – Il presente statuto sarà integrato da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Cap. 9 – Clausola compromissoria

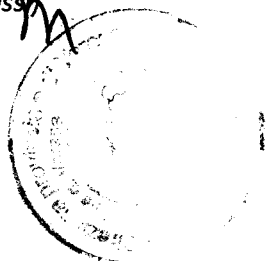
Art. 9.1 – Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Varese. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Cap. 10 – Norma finale

Art. 10.1 – Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Varese, 23 luglio 2019

Il Presidente
(Germano Rossi)



La Segretaria

(Daniela Fagnani)

REGOLAMENTO SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE – APS

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 23/7/2019

Il presente Regolamento è redatto a norma dell'art. 8 dello Statuto della Società Italiana di Psicologia della Religione - APS.

Art. 1 – Elezioni del Consiglio Direttivo

1. L'elettorato attivo e passivo compete ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. I Soci con diritto di voto, potranno esprimersi per corrispondenza o in modalità elettronica.
2. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono essere indette dal Presidente della Società Italiana di Psicologia della Religione almeno tre mesi prima della data di scadenza del medesimo.
3. Il Segretario ne invierà comunicazione a tutti i Soci aventi diritto di voto aggiungendo l'invito, a chi lo desidera, ad inviare la propria candidatura, con accluso programma elettorale al Segretario presso la sede sociale, entro 30 giorni dalla comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo designerà una Commissione elettorale di tre Soci (più un supplente) residenti possibilmente nello stesso luogo, di cui uno sarà nominato Presidente della Commissione elettorale e stabilirà altresì la data degli scrutini.
5. Il Segretario della Società Italiana di Psicologia della Religione, almeno 40 giorni prima della data fissata per la scadenza delle elezioni, invierà con mail o per posta, a tutti i Soci aventi diritto al voto, tutto il materiale elettorale consistente in:
 - a. testo delle candidature pervenute con note biografiche e programmatiche (non più di una cartella per ogni candidato);
 - b. nominativi della Commissione elettorale. Indicazione della data e del luogo degli scrutini;
 - c. per la votazione per corrispondenza:
 - i. una scheda elettorale, debitamente timbrata, su cui esprimere le preferenze, fino ad un massimo di tre;
 - ii. una busta piccola in cui inserire la scheda elettorale. Sia la busta piccola che la scheda devono restare anonime e non identificabili, al fine di garantire la segretezza del voto;
 - iii. una busta grande indirizzata al Presidente della Commissione elettorale, presso la sede sociale, nella quale inserire la busta piccola contenente la scheda elettorale. Sulla busta grande è necessario indicare il mittente per la verifica, da parte della Commissione elettorale, dei diritti di elettorato attivo di ciascun votante;
 - d. per la votazione in modalità elettronica:
 - i. una mail contenente le modalità di accesso alle procedure di voto. Il software utilizzato garantirà l'anonimato della votazione, la possibilità di votare una sola volta e solo se avente diritto. La Commissione elettorale, attraverso la procedura, potrà verificare l'identità del votante ma non il voto espresso.

Il Segretario, entro la data fissata per le operazioni degli scrutini, invierà ai membri della Commissione elettorale l'elenco completo e aggiornato di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Le operazioni di voto dovranno concludersi entro la scadenza prevista. Nel caso di voto per corrispondenza, le buste elettorali devono giungere all'indirizzo indicato e depositate in un'urna apposita, fino al giorno stabilito per gli scrutini.

6. La Commissione elettorale si radunerà, nel giorno stabilito, per le operazioni di scrutinio; vi potranno assistere tutti i soci che lo desiderassero. Il Presidente, controllata la regolarità dei voti elettronici procede con la verifica delle buste per corrispondenza: riscontrato il mittente, aprirà alla presenza dei membri della Commissione le buste grandi, e introdurrà le buste piccole nell'urna elettorale. Si procederà poi allo scrutinio. Sono nulle le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Sono nulle le buste piccole o le schede su cui ci fossero dei contrassegni che possano permettere l'identificazione del votante.
7. Compiuto il conteggio dei voti postali ed elettronici, la Commissione deve redigere, seduta stante, il verbale delle elezioni con i relativi risultati. Il verbale sarà firmato dai membri della Commissione e inviato al Presidente della Società Italiana di Psicologia della Religione. Con il verbale sarà inviato, sigillato, pure tutto il materiale elettorale, comprese le buste e le schede non valide, per essere archiviato almeno per un quadriennio.

Art. 2 – Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ed eventuali rinunce

1. Entro 30 giorni dalla data degli scrutini il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo per il passaggio delle consegne.
2. In caso di rinuncia o di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, gli subentrerà il candidato immediatamente successivo nella lista degli eletti. Il Presidente che rinuncia alla propria carica, continua a far parte del Consiglio Direttivo, salvo sua formale richiesta.

Art. 3 – Perdita della qualità di socio e riammissione

1. La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, per espulsione e per morosità a seguito del mancato pagamento della quota sociale per un periodo di due anni. Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro il mese di aprile di ogni anno.
2. I Soci decaduti per morosità, che vogliono rientrare nella Società Italiana di Psicologia della Religione, devono rinnovare la procedura di ammissione e versare a congruaggio almeno due quote sociali pregresse. In tutti gli altri casi di decadenza, la riammissione sarà sottoposta alle procedure stabilite dal Direttivo e dovrà essere confermata dall'Assemblea dei Soci.

Varese, 23 luglio 2019

Il Presidente
(Germano Bossi)

La Segretaria
(Daniela Fagnani)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TRIBUTARIO DI VARESE

Registrato al n° 1905 del 08.08.2019
al n° Serie 3^a.

Per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Aldo...